

Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini
Trieste

DECRETO PRESIDENZIALE n. 165/G

IL PRESIDENTE

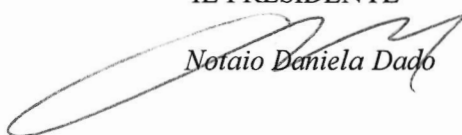
VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l'art. 2 comma 7;
VISTO il D.P.R. 83/2024 del 24/04/2024 recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ed in particolare quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e dall'art. 9 comma 3;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste ed in particolare gli artt. 12 e 19;
VISTO il parere deliberato dal Consiglio Accademico in data 22/09/2025;
VISTA la delibera n. 36 del 24/09/2025 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del regolamento interno sul reclutamento del personale docente

DECRETA

è emanato il Regolamento interno per il reclutamento del personale docente, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Conservatorio.

IL PRESIDENTE


Notaio Daniela Dado

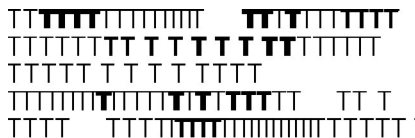
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Via Carlo Ghega, 12 – 34132 Trieste (TS) – Italia

Tel. +39 040 6724911 – C.F. 80020940328 - www.conts.it

PEC amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it - PEO protocollo@conts.it

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica



REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 febbraio 2003, n° 132, e dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste, approvato con D.D. M.U.R. n° 37 del 18/01/2023, reca le disposizioni applicative del D.P.R. 24 aprile 2024, n° 83, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 9 comma 3 dello stesso, relative al reclutamento del personale docente.

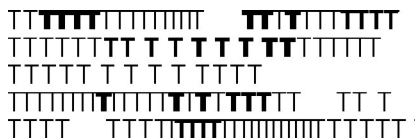
Capo I – Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

Articolo 2 – Procedure di selezione per il reclutamento a tempo indeterminato

1. Le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato sono distinte per settore artistico-disciplinare e riportano l'eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare richiesto.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono indette mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
3. I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando sul portale InPA.
4. Nell'ambito della medesima procedura è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare anche in relazione a profili diversi.
5. Le procedure congiunte indette ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 83/2024 riportano nel bando, specificandoli per ciascuna sede, il numero di posti oggetto della procedura, precisandone la natura a tempo pieno o definito ed il profilo disciplinare se previsto, nonché il numero di posti destinati alle riserve di legge.
6. Le procedure congiunte indette ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 83/2024 riportano nel bando le modalità di assegnazione delle sedi ai vincitori e le modalità di scorrimento dell'elenco degli idonei.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione dei candidati

1. I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 83/2024, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 17 comma 9 del D.P.R. 83/2024.
3. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

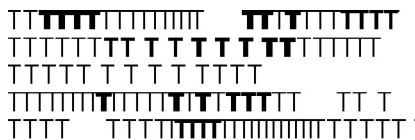


Articolo 4 – Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione prescritta dal bando, è presentata esclusivamente mediante il portale InPA. L'eventuale domanda o documentazione recapitata con modalità diverse oppure oltre il termine di scadenza stabilito dal bando non è in alcun caso valutabile ai fini della procedura di selezione, fatte salve le risposte ad eventuali richieste di integrazione formulate per iscritto dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 5.
2. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
3. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

Articolo 5 – Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti esterni appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine, in servizio presso istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura e da quelle associate in caso di procedura congiunta.
2. I docenti di cui al comma 1 non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni AFAM nel medesimo anno accademico.
3. I due docenti esterni di cui al comma 1 sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dal Consiglio accademico.
4. Nel rispetto del principio di pari opportunità, la commissione deve essere composta da almeno un componente di genere femminile e da almeno uno di genere maschile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento, all'interno del medesimo settore artistico-disciplinare o di un settore affine, di commissari appartenenti al genere non rappresentato.
5. Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'istituzione.
6. La commissione è nominata con decreto del Direttore.
7. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/94 nonché quelle previste dall'art. 35 comma 3 lettera e) e dall'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001.
8. Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima della data di accettazione delle dimissioni mantengono la loro validità.
9. La sostituzione di uno o più membri della commissione, qualora si renda necessaria, viene effettuata secondo le procedure previste per la formazione della commissione stessa e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
10. Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.



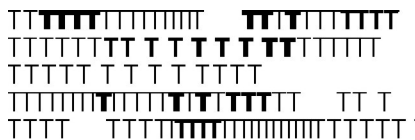
11. La commissione giudicatrice determina, in coerenza con i criteri generali indicati nel bando, i criteri specifici di valutazione dei titoli e delle prove, che vengono pubblicati sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 6 – Svolgimento delle prove d'esame

1. Le procedure di cui all'art. 2 comma 1 prevedono lo svolgimento di due prove:
 - a) Una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati, a cui può essere attribuito un punteggio massimo pari a trentacinque punti;
 - b) Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare, a cui può essere attribuito un punteggio massimo pari a quaranta punti.
2. Nel corso dello svolgimento delle prove di cui al comma 1 avviene l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
3. Per il superamento della prova di cui al comma 1 lettera a) è necessario il conseguimento di un punteggio pari almeno a ventuno punti su trentacinque.
4. Per il superamento della prova di cui al comma 1 lettera b) è necessario il conseguimento di un punteggio pari almeno a ventiquattro punti su quaranta.
5. Le prove di cui al comma 1 si intendono superate solo nel caso di conseguimento di un punteggio complessivo non inferiore a cinquanta punti su settantacinque, fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4.
6. I candidati che non abbiano superato una delle prove descritte nel presente articolo sono immediatamente esclusi dalla procedura di selezione.
7. L'ordine di svolgimento delle prove è stabilito dal bando.
8. Le prove descritte al presente articolo sono pubbliche.
9. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. L'elenco viene pubblicato sul portale InPA e sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi nella pubblicazione non incidono sulla validità della pubblicazione.

Articolo 7 – Valutazione dei titoli

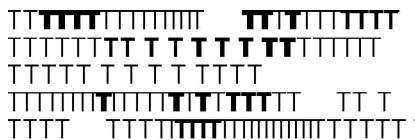
1. Alla valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuito un massimo di venticinque punti complessivi, con riferimento ai profili disciplinari oggetto della selezione.
2. Alle categorie di titoli di cui al comma 1 sono attribuibili i seguenti punteggi massimi:
 - a) Titoli artistici: fino a dieci punti complessivi;
 - b) Titoli culturali: fino a cinque punti complessivi;
 - c) Titoli professionali e di servizio: fino a dieci punti complessivi.



3. Ai fini della valutazione dei titoli artistici ciascun candidato può presentare un massimo di venti titoli
4. La commissione giudicatrice può richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione presentata dal candidato, il quale avrà l'obbligo di fornire quanto richiesto entro il termine stabilito dalla Commissione stessa, non inferiore comunque a sette giorni.
5. Qualora stabilito nell'ambito dei criteri specifici di cui all'art. 5 comma 11 la valutazione dei titoli artistici di ciascun candidato può essere espressa mediante un punteggio unico, che esprima un giudizio complessivo riguardante la totalità dei titoli presentati.

Articolo 8 – Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La commissione giudicatrice stila la graduatoria dei vincitori, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso in ordine decrescente di punteggio, assegnando prioritariamente i posti eventualmente destinati alle riserve di legge. Nell'ambito di ciascuna tipologia di riserva i vincitori vengono determinati secondo il criterio del maggior punteggio complessivo.
2. La commissione giudicatrice stila inoltre l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti su cento.
3. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.
4. La graduatoria di cui al comma 1 e l'elenco di cui al comma 2 sono pubblicati con provvedimento del Direttore.
5. Trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, a seguito della valutazione degli eventuali reclami pervenuti e acquisito il parere del Responsabile del procedimento, gli atti sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando e pubblicati nei medesimi siti di pubblicazione del bando.
6. L'elenco di cui al comma 2 non può essere utilizzato, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata, da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura. Nel caso di procedura congiunta l'elenco è utilizzabile anche dalle istituzioni associate.
7. La graduatoria di cui al comma 1 e l'elenco di cui al comma 2 hanno validità per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione descritta al comma 5, fatta salva la possibilità di prevedere nel bando un tempo di validità inferiore.



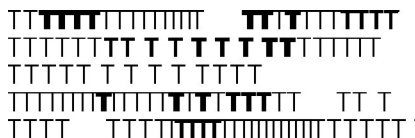
Capo II - Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi di insegnamento

Articolo 9 - Reclutamento del personale docente a tempo determinato

1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, accertata preliminarmente l'impossibilità di procedere nelle modalità stabilite ai commi 2 e 3, e comunque entro il limite della dotazione organica, è possibile indire procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato.
2. Nei casi in cui la programmazione triennale preveda cattedre, a tempo pieno o definito, per le quali non si presuma il pieno utilizzo del monte ore annuale, si procede a verificare la possibilità d'impiego congiunto di personale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.P.R. 83/2024 presso altre istituzioni AFAM.
3. Nell'ambito della verifica di cui al comma 2 si accerta altresì se esistano le condizioni per effettuare le procedure di cui al comma 1 prevedendo, nel bando di concorso, l'utilizzo congiunto tra istituzioni. In tal caso le istituzioni interessate stabiliscono la sede di titolarità e la suddivisione del monte ore annuale presso ciascuna sede.
4. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito.
5. L'Istituzione può, in esito alle procedure di cui al comma 1, stipulare contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 4, con l'esclusione di ogni forma di tacito rinnovo.
6. La programmazione triennale può prevedere contingenti massimi per i contratti di cui al comma 5.

Articolo 10 - Bandi per il reclutamento a tempo determinato

1. Le procedure di selezione cui all'art. 9 sono distinte per settore artistico-disciplinare e riportano l'eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare richiesto.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono indette mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
3. I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando sul portale InPA.
4. Nell'ambito della medesima procedura è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare anche in relazione a profili diversi.
5. Le procedure congiunte indette ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 83/2024 riportano nel bando, specificandoli per ciascuna sede, il numero di posti oggetto della procedura, precisandone la natura a tempo pieno o definito ed il profilo disciplinare se previsto, nonché il numero di posti destinati alle riserve di legge.
6. Le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato.



Articolo 11 – Requisiti di ammissione

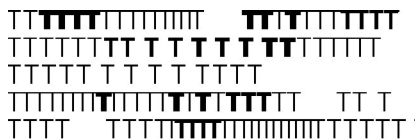
1. I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero.
3. Nel bando sono individuati con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Articolo 12 – Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione prescritta dal bando, è presentata esclusivamente mediante il portale InPA. L'eventuale domanda o documentazione recapitata con modalità diverse oppure oltre il termine di scadenza stabilito dal bando non è in alcun caso valutabile ai fini della procedura di selezione, fatte salve le risposte ad eventuali richieste di integrazione formulate per iscritto dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 13.
2. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
3. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

Articolo 13 – Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura e, in caso di procedura congiunta, alle istituzioni associate.
2. I membri della commissione sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine.
3. In caso di mancanza di docenti di ruolo disponibili, il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni.
4. Nel rispetto del principio di pari opportunità, la commissione deve essere composta da almeno un componente di genere femminile e da almeno uno di genere maschile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento, all'interno del medesimo settore artistico-disciplinare o di un settore affine, di commissari appartenenti al genere non rappresentato.
5. La commissione è nominata con decreto del Direttore.
6. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/94 nonché quelle previste dall'art. 35 comma 3 lettera e) e dall'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001.



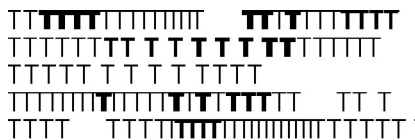
7. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La commissione giudicatrice determina, in coerenza con i criteri generali indicati nel bando, i criteri specifici di valutazione dei titoli, che vengono pubblicati sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 14 – Valutazione dei titoli

1. Alla valutazione dei titoli descritti al presente articolo è attribuito un massimo di cento punti complessivi, con riferimento ai profili disciplinari oggetto della selezione.
2. Il possesso dell'abilitazione artistica di cui all'art. 2 del D.P.R. 83/2024 attribuisce al candidato venticinque punti.
3. Ai titoli di studio e culturali di alta qualificazione possono essere attribuiti fino a dieci punti complessivi.
4. All'attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni possono essere attribuiti fino a venticinque punti complessivi. Il punteggio può essere graduato in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e deve essere previsto un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario.
5. Alle qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale possono essere attribuiti fino a trentacinque punti complessivi.
6. Ai premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale possono essere attribuiti fino a cinque punti complessivi.
7. Per ciascuna delle categorie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il bando di concorso può fissare un numero massimo di titoli valutabili per candidato.
8. La commissione giudicatrice può richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione presentata dal candidato, il quale avrà l'obbligo di fornire quanto richiesto entro il termine stabilito dalla Commissione stessa, non inferiore comunque a sette giorni.
9. Qualora stabilito nell'ambito dei criteri specifici di cui all'art. 13 comma 8 la valutazione dei titoli descritti al comma 5 può essere espressa mediante un punteggio unico, che esprima un giudizio complessivo riguardante la totalità dei titoli presentati dal candidato.

Articolo 15 – Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La commissione giudicatrice stila la graduatoria dei vincitori, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso in ordine decrescente di punteggio, assegnando prioritariamente i posti eventualmente destinati alle riserve di legge. Nell'ambito di ciascuna tipologia di riserva i vincitori vengono determinati secondo il criterio del maggior punteggio complessivo.
2. La commissione giudicatrice stila inoltre l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti su cento.
3. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2 del D.P.R. 83/2024 l'idoneità di cui al comma 2 è conseguita a seguito di un punteggio complessivo non inferiore a quarantacinque punti sui settantacinque complessivamente attribuibili.



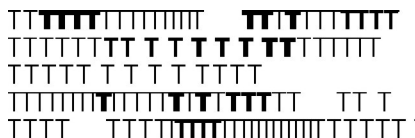
4. La graduatoria di cui al comma 1 e l'elenco di cui al comma 2 sono pubblicati con provvedimento del Direttore.
5. Trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, a seguito della valutazione degli eventuali reclami pervenuti e acquisito il parere del Responsabile del procedimento, gli atti sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando e pubblicati nei medesimi siti di pubblicazione del bando.
6. La graduatoria di cui al comma 1 e l'elenco di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche dalle istituzioni con le quali si sia proceduto congiuntamente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del D.P.R. 83/2024. L'elenco degli idonei può essere utilizzato anche da altre istituzioni previo accordo con l'istituzione che ha bandito la procedura.
7. La graduatoria di cui al comma 1 e l'elenco di cui al comma 2 hanno validità per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione descritta al comma 5, fatta salva la possibilità di prevedere nel bando un tempo di validità inferiore.

Articolo 16 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni ai fini del reclutamento a tempo determinato

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili, nonché per garantire l'avvia regolare dell'anno accademico, l'Istituzione può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e previo specifico accordo, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, ai fini del reclutamento di personale docente a tempo determinato.
2. La graduatoria da utilizzare deve riferirsi al medesimo SAD e profilo disciplinare previsto per il posto da assegnare.
3. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore, sulla base di criteri oggettivi.
4. È in ogni caso escluso l'utilizzo di graduatorie in cui figurino, tra gli idonei che possano essere validamente individuati, candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione.
5. L'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria adottata, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie, per tutto il periodo di validità della stessa o sino al suo esaurimento.
6. Le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria sono stabilite nell'ambito dell'accordo previsto dal comma 2, fermi restando i principi di trasparenza, imparzialità e tutela dei diritti dei candidati.

Articolo 17 – Incarichi di insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato rientrando nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento, senza vincolo di subordinazione, anche in deroga all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs 165/2001, ai sensi dell'art. 1, commi 284 e 285, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.



2. L'avvio delle procedure selettive per l'affidamento degli incarichi di insegnamento avviene a seguito di proposta del Consiglio accademico e successiva delibera del Consiglio di amministrazione, previa ricognizione interna annuale che accerti le condizioni di cui al comma 1.
3. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'istituzione.
4. Gli incarichi di insegnamento hanno una durata non superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra l'Istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, inclusi gli eventuali rinnovi, non può in alcun caso essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.
5. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati unicamente a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
6. Per lo svolgimento della procedura comparativa di cui al comma 5 viene nominata, con decreto del Direttore, una commissione giudicatrice composta da tre docenti interni all'Istituzione. Ai componenti della commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/94 nonché quelle previste dall'art. 35 comma 3 lettera e) e dall'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001.
7. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure comparative coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.
8. Gli incarichi di cui al presente articolo:
 - a) non sono conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione;
 - b) sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza mediante procedure che assicurino la pubblicità degli atti;
 - c) non danno luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.